

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1724

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI e CARCATERRA**

*Annunciata il 16 luglio 1955*

Istituzione di una aliquota speciale dell'imposta di assicurazione per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro autorevole giudizio è intesa ad agevolare lo sviluppo e la diffusione anche nel nostro paese di una moderna forma di assicurazione, già largamente diffusa all'estero nei principali paesi europei ed extra europei e che presenta un grande interesse per l'economia nazionale, e precisamente dell'assicurazione contro i danni derivanti dai guasti alle macchine.

Questa assicurazione ha come scopo quello di risarcire i danni materiali diretti derivanti agli imprenditori dai guasti che i macchinari dagli stessi impiegati nei processi produttivi possono subire, sia durante il montaggio che durante il funzionamento e l'uso, in dipendenza di accidenti fortuiti, imperizia, negligenze e dolo del personale addetto, difetti di materiale o di costruzione, errore di fabbricazione o di montaggio, fenomeni elettrici, gelo, ecc. In caso di guasti dovuti ad una qualsiasi delle cause sopra indicate, l'assicuratore risarcisce all'assicurato le spese di riparazione occorse o il valore della macchina, se questa è andata completamente distrutta.

È evidente l'utilità che l'assicurazione in parola può avere per le attività industriali e particolarmente per quelle imprese in cui la tecnica moderna impone l'impiego nella produzione di macchine sempre più perfezionate e complesse, ma per ciò stesso di assai elevato costo e facilmente esposte al pericolo di

guasti che, ove non comportino, come spesso accade, l'inutilizzazione definitiva della macchina danneggiata, richiedono sempre per la loro riparazione l'esborso di somme ingentissime. La possibilità di far ricorso alla copertura assicurativa offre, difatti, al costo più conveniente, la sicurezza di poter far fronte in qualsiasi momento all'esborso di queste somme, sicurezza che altrimenti non si potrebbe avere se non con la costituzione — indubbiamente più onerosa — di apposti accantonamenti annuali.

Dal punto di vista dell'economia generale del paese è da considerare inoltre che il ricorso all'assicurazione consente, in definitiva, di trasferire all'estero, tramite la riassicurazione, parte delle perdite che altrimenti graverebbero per intero sull'economia nazionale.

Purtroppo alla larga diffusione che l'assicurazione dei guasti alle macchine ha all'estero (Inghilterra, Stati Uniti, Germania, ecc.), dove sono sorti già da tempo (talvolta molti decenni) e funzionano con successo efficienti e solidi organismi assicurativi, che si dedicano su vasta scala all'esercizio della medesima, non ha fatto peraltro sinora riscontro una corrispondente diffusione nel nostro paese, malgrado che anche da noi le categorie industriali non abbiano mancato, specialmente in questi ultimi anni, di mostrare per questa assicurazione un vivo in-

teresse e vi siano stati a più riprese tentativi dei nostri assicuratori per venire incontro alle esigenze della nostra industria. Al presente, difatti, l'assicurazione guasti alle macchine è esercitata in Italia solo da poche compagnie che raccolgono una minima quantità di contratti.

A quanto ci risulta, la causa di questo stato di cose è da attribuirsi esclusivamente all'alto costo dell'assicurazione, alto costo cui concorre — oltre che la elevata aleatorietà dei rischi e l'ingente ammontare dei capitali esposti al rischio — in misura rilevante anche il sensibilissimo onere tributario che, attualmente, grava su quest'assicurazione, per imposta di assicurazione, imposta generale sull'entrata e imposta di registro sulle quietanze degli indennizzi pagati agli assicurati e che, necessariamente, si riflette sul premio di assicurazione.

Come è noto, la tariffa generale dell'imposta sulle assicurazioni che risale al 1923 prevede infatti solo alcune forme assicurative, che erano più pratiche in quel tempo, assoggettando con una disposizione generale (articolo 10) qualche altro ramo di assicurazione contro i danni, non espressamente indicato, e quindi anche il ramo di assicurazione contro i danni derivanti dai guasti delle macchine, alla tassa proporzionale del 18 per cento del premio. A tale elevato tributo sul premio va aggiunto un altro 1.20 per cento del premio medesimo a titolo di imposta generale sull'entrata, nonché un ulteriore 1 per cento a titolo di imposta di registro su tutti gli indennizzi pagati.

È da considerare che la base imponibile di tutti questi tributi è costituita da somme che, necessariamente, sono sempre assai elevate, in quanto, per la caratteristica sopra accennata della forte aleatorietà dei rischi che essa copre, l'assicurazione guasti macchine esige l'applicazione di premi tecnici notevolmente alti (premi che vengono calcolati in centesimi, anziché in millesimi come di regola avviene per gli altri rami danni, sulle somme assicurate il cui importo è sempre rilevante) e presenta un'alta frequenza di sinistri, il cui ammontare medio è, ovviamente, anche esso ingente.

Perché questa utile forma di assicurazione possa avere anche nel nostro paese, come noi riteniamo opportuno, nell'interesse generale, un adeguato sviluppo, appare pertanto asso-

lutamente indispensabile che essa venga assoggettata ad un regime tributario più razionale di quello attuale.

Si tratta, soprattutto, di stabilire anche per questo ramo di assicurazione particolare, analogamente a quanto è stato fatto con la detta tariffa per gli altri rami di assicurazione, che la sua misura sia fissata in base ad una concreta valutazione delle caratteristiche del ramo stesso, delle sue finalità, della sua importanza nel quadro della economia generale. Sembra altresì opportuno che le quietanze degli indennizzi che vengono corrisposti su queste assicurazioni siano esentate dalla imposta speciale di registro dell'1 per cento, eccessivamente onerosa riguardo all'elevato ammontare medio degli indennizzi medesimi, e assoggettate invece alle normali imposte di bollo.

A ciò intende appunto provvedere con i suoi due articoli la proposta di legge che vi sottoponiamo, proposta che si ricollega, anche dal punto di vista formale, ad altri analoghi provvedimenti adottati successivamente al 1923 con le stesse finalità di incoraggiare nuove forme di economia nel campo assicurativo. Tali, ad esempio, il provvedimento adottato con l'articolo 6 della legge 7 aprile 1930, n. 456, per le assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato, quello adottato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 261, per le assicurazioni contro i rischi industriali per la produzione di film cinematografici, e quello approvato con legge 25 maggio 1954, n. 306, per le assicurazioni a garanzia della solvibilità dei debitori e per le assicurazioni di cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà.

Quanto alla misura dell'aliquota dell'imposta di assicurazione, abbiamo ritenuto di poter proporre che essa sia stabilita nell'1 per cento del premio in quanto per la particolarità del ramo viene ad incidere, come già rilevato, su premi necessariamente elevati in rapporto alla grande aleatorietà dei rischi garantiti.

Solo l'approvazione della presente proposta di legge potrà, pertanto, consentire — anche nell'interesse dello stesso incremento del gettito tributario, oggi pressoché inesistente — la diffusione e lo sviluppo in Italia, al pari che in tutti i principali Paesi industriali, della assicurazione contro i danni derivanti dai guasti alle macchine.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Alla tariffa generale allegato A) alla legge tributaria sulle assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3284, è aggiunta la seguente voce:

Assicurazioni contro i danni derivanti dai guasti alle macchine; imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: lire 1.

La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge.

### ART. 2.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione contro i danni derivanti dai guasti alle macchine sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 della tariffa allegato A) alla legge tributaria sulle assicurazioni e sono assoggettate alle normali tasse di bollo.